

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Soveria Mannelli ha contrattualizzato a tempo determinato 17 soggetti provenienti dal bacino LSU/LPU, di categorie A e B, in forza all'Ente, nel periodo 01/01/2015-31/12/2017, per un servizio totale di 36 mesi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2017, avente ad oggetto: "Utilizzo lavoratori LSU/LPU. Anno 2018", che qui si intende integralmente richiamata e confermata;

Vista la circolare della Regione Calabria Prot. SIAR n. 768 del 02/01/2018, acquisita al protocollo comunale al n. 34 del 03/01/2018, avente ad oggetto: "Legge n. 147/2013 - Processo di contrattualizzazione LSU/LPU - Proroga termini anno 2018 - Nota Integrativa" e allegata alla presente, con cui la Regione Calabria manifesta la propria disponibilità a sostenere i comuni nel processo di stabilizzazione dei lavoratori;

Vista la circolare della Regione Calabria Prot. SIAR n. 158 del 03/01/2018, acquisita al protocollo comunale al n. 39 del 03/01/2018, avente ad oggetto: "Legge n. 147/2013 - Processo di contrattualizzazione LSU/LPU - Proroga termini anno 2018 - Dichiarazione Enti in dissesto, strutturalmente deficitari, e/o in riequilibrio finanziario" e allegata alla presente, con cui la Regione Calabria prende atto della necessità del parere autorizzatorio preventivo della COSFEL per tali enti;

Accertato che:

- la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, nell'emendamento approvato e richiamato nella circolare regionale Prot. SIAR n. 398044 del 22/12/2017, non proroga al 31/12/2018 i contratti stipulati con i lavoratori bensì le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU);
- nello specifico, il sopra richiamato emendamento, proroga al 31/12/2018 le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU);

Preso atto che l'emendamento di cui sopra viene recepito nell'art. 1, commi 223-224-225, della Legge di Stabilità per l'anno 2018, approvata con Legge 27/12/2017, n. 205;

Considerato che:

- nella circolare n. 398046 del 22/12/2017, a differenza della circolare n. 383423 del 22/12/2016, non si fa menzione del contributo economico stanziato dal Ministero del Lavoro finalizzato alla stabilizzazione in questione;
- ad oggi non si è nelle condizioni di poter valutare l'effettiva possibilità di stabilizzare i lavoratori in forza presso questo Comune, stabilizzazione peraltro soggetta al rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale di riferimento (tetto di spesa non superiore alla media del triennio 2011/2013, rispetto rapporto dipendenti/abitanti di cui al D.M. 10/04/2017, nuove assunzioni consentite sulla base delle cessazioni dell'anno precedente; assunzione con contratto a tempo parziale nei limiti del 25% dei contratti a tempo pieno per ogni singola categoria);

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/6/2017 è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, del D. Lgs. n. 267/2000), inoltrata il 03/07/2017 al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26/9/2017 è stato approvato il suddetto piano di riequilibrio finanziario, inoltrato il 04/10/2017 al Ministero dell'Interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
- in coerenza con il suddetto piano, per come disposto dall' art. 243-bis, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 (nella parte che prescrive: "*in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter*", "*l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio*": *a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale*"...), l'Ente locale è tenuto a rideterminare la Dotazione Organica in diminuzione, nonché ad approvare il piano del fabbisogno per il periodo 2018/2020, entrambi soggetti all'approvazione da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno, così pure tutti gli atti inerenti e conseguenti sino alla durata del piano di riequilibrio medesimo, ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, nel rispetto dei limiti temporali di 36 mesi contenuti nell'art. 19 del D. Lgs. 15/6/2015, n. 81;
- la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quest'ultima con una pluralità di sentenze (C-244/04; C-180/04), recepite dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 16336/2017, hanno richiamato l'Italia al rispetto dei principi di parità di trattamento tra settore pubblico e privato invocando la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla summenzionata direttiva Europea che impone agli Stati membri di contrastare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato introducendo misure relative alla durata totale dei contratti a tempo determinato successivi ed altresì al numero dei rinnovi dei suddetti contratti;
- ai sensi dell'art. 20, commi 4, ultimo capoverso, 8 e 14 del D. Lgs. n. 75/2017, i contratti a tempo determinato superiori a 36 mesi , non finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sono nulli ed espongono l'Ente a responsabilità erariale;
- la circolare n. 3/2017 del 23/11/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, al punto n. 3.2.10, comma 5, relativo ai lavoratori socialmente utili, prevede la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31/12/2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coerentemente al piano di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione;
- alla luce di quanto sopra, la proroga assentita dall'art. 20 comma 14 del D. Lgs. n. 75/2017, configura deroga all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 19 D. Lgs. n. 81/2015, tuttavia finalizzata esclusivamente alla stabilizzazione dei lavoratori interessati nell'ambito delle risorse disponibili nel triennio 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 16/05/2012, con la quale – tra l'altro - è stata approvata la Dotazione Organica (Allegato "A") e dalla quale si evince che i posti coperti risultano essere n. 16 ed i posti vacanti risultano essere n. 2 (Istruttore Direttivo Tecnico e Istruttore Direttivo Contabile, entrambi di Categoria D) e da cui risulta, altresì, che non sono contemplati posti di personale per le categorie "A" e "B";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 22/3/2017 con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e che, per quanto sopra, deve considerarsi inderogabile;

Dato atto, altresì, che, alla data odierna, a seguito di un decesso (Istruttore Categoria C) e di un pensionamento (Istruttore Direttivo Categoria D), la Dotazione Organica risulta essere di n. 14 posti occupati e n. 4 posti vacanti (n. 1 Istruttore “Categoria C” e n. 3 Istruttori Direttivi “Categoria D”);

Atteso che, stando così le cose, da un lato, ad oggi questo Ente non ha contezza delle risorse sia statali che regionali di cui può disporre per programmare la stabilizzazione dei lavoratori in questione nel triennio 2018/2020, da recepire nel piano triennale del fabbisogno 2018/2020; essendo tale conoscenza subordinata all’emanando D.P.C.M. di cui al comma 122-quater della Legge di Stabilità 2018, dall’altro ad oggi non si è nelle condizioni di poter valutare l’effettiva possibilità di stabilizzare i lavoratori in forza presso questo Comune, stabilizzazione peraltro soggetta al rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale di riferimento (tetto di spesa non superiore alla media del triennio 2011/2013, rispetto rapporto dipendenti/abitanti di cui al D.M. 10/04/2017, nuove assunzioni consentite sulla base delle cessazioni dell’anno precedente; assunzione con contratto a tempo parziale nei limiti del 25% dei contratti a tempo pieno per ogni singola categoria;

Atteso che:

- è volontà di questa Amministrazione procedere, in ossequio al D. Lgs. n. 75/2017, in riferimento ai lavoratori LSU/LPU contrattualizzati a tempo determinato sino al 31/12/2017, ad aderire al processo di stabilizzazione a tutela dei loro interessi giuridici ed economici, anche perché gli stessi hanno svolto servizi essenziali per l’Ente; tuttavia, stante i vincoli derivanti dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 26/9/2017, la contrattualizzazione di che trattasi deve essere preventivamente autorizzata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) presso il Ministero dell’Interno, sicché la stipula dei relativi contratti può avvenire soltanto previa acquisizione autorizzazione della suddetta commissione e, comunque sia, tale contrattualizzazione avrebbe come necessaria conseguenza la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU (sia in termini numerici che di tipologia di contratto part-time, full-time), da contemplare nel Piano del fabbisogno del personale 2018/2020, anch’esso soggetto ad approvazione del sopra cita organo di controllo centrale;
- si ritiene necessario chiedere l’autorizzazione alla suddetta contrattualizzazione alla COSFEL e rinviare a successivo provvedimento giuntale l’approvazione dello schema di contratto in esito alla prescritta autorizzazione dell’organismo predetto;

Visto il Decreto interministeriale del 6/11/2014, emanato in esecuzione della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), tutt’ora vigente, il quale all’art. 2, comma 5, stabilisce: “nell’ipotesi in cui l’ente pubblico non proceda all’assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori interessati, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, rientrano nel bacino dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di quelle di pubblica utilità”;

Ritenuto, alla luce di quanto suesposto, di sottoporre il presente atto al controllo della COSFEL ai fini del riscontro della legittimità e dell’opportunità di prorogare i contratti dei lavoratori LSU-LPU, già scaduti al 31/12/2017 anche alla luce del richiamato D. Lgs. n. 75/2017, tenuto conto della circostanza che tale proroga rappresenterebbe condizione vincolante e non derogabile alla stabilizzazione dei suddetti lavoratori e che l’eventuale impossibilità a dare seguito all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori comporterebbe responsabilità erariale grave;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio amministrativo;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di confermare – in toto – i contenuti della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2017, avente ad oggetto: “Utilizzo lavoratori LSU/LPU. Anno 2018”.
- 3) Di prendere atto della circolare della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Prot. SIAR n. 768 del 02/01/2018, acquisita in atti al nostro Prot. n. 34 del 03/01/2018, avente ad oggetto: “Legge n. 147/2013 - Processo di contrattualizzazione LSU LPU- Proroga termini anno 2018 - Nota Integrativa”.
- 4) Di prendere atto della circolare della Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Prot. SIAR n. 158 del 03/01/2018, acquisita in atti al nostro Prot. n. 39 del 03/01/2018, avente ad oggetto: “Legge n. 147/2013 - Processo di contrattualizzazione LSU LPU- Proroga termini anno 2018 - Dichiarazione Enti in dissesto, strutturalmente deficitari, e/o in riequilibrio finanziario”.
- 5) Di disporre la eventuale adesione al processo di contrattualizzazione finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato dei n. 17 lavoratori LSU/LPU, di cui all'allegato elenco Sub A) parte integrante e sostanziale, in forza presso questo Ente fino al 31/12/2017 con contratto a tempo determinato.
- 6) Di sottoporre il presente atto al controllo della COSFEL ai fini del riscontro della legittimità e dell'opportunità di prorogare, i contratti dei lavoratori LSU-LPU, già scaduti al 31/12/2017 anche alla luce del richiamato D. Lgs. n. 75/2017, tenuto conto della circostanza che tale proroga rappresenterebbe condizione vincolante e non derogabile alla stabilizzazione dei suddetti lavoratori e che l'eventuale impossibilità a dare seguito all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori comporterebbe responsabilità erariale grave.
- 7) Di precisare che non si procede alla stipula dei relativi contratti se non prima aver ottenuto la prescritta autorizzazione della COSFEL di cui al punto 6 che precede.
- 8) Di precisare che, ove l'Amministrazione Comunale non possa aderire al processo di stabilizzazione con qualsiasi tipologia contrattuale (part-time – full-time – etc.) in ragione dei vincoli legislativi e/o economici o comunque per esigenze di servizio sopravvenute tali che non si possa procedere alla modifica della Dotazione Organica, i lavoratori LSU-LPU interessati e precisamente n. 13 LSU e n. 4 LPU ritorneranno nel bacino di appartenenza con la categoria originaria, per come ribadito nella Circolare della Regione Calabria n. 1580 del 3/1/2018.

- 9) Di rinviare per quanto ai punti 5 e 6 che precedono, a successivo provvedimento giuntale l'approvazione dell'appendice contrattuale dei lavoratori LSU/LPU, in esito alla prescritta autorizzazione della COSFEL in ordine alla stipula degli stessi.
- 10) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria.
- 11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 19/01/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. SIRIANNI LEONARDO

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 19/01/2018 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **16** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/01/2018 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **19/01/2018**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI